CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

UFFICIO DI PRESIDENZA

\sim	\sim	\sim T		
1 D	1 <u>-</u> 1	GE	 	•
\ ,	T)	CLL	LV	•

ANNOTAZIONI

Direttiva per l'attivazione della legge 31 dicembre 1996 n. 675 "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

PresidenteCoordinatoreDr. Moretti

B.U.R.T.

Deliberazione n. 3 del 10 febbraio 2000

Sono presenti ANGELO PASSALEVA Presidente del Consiglio Regionale

PATRIZIA DINI Vice Presidente

TOMMASO FRANCI
VIRGILIO LUVISOTTI

Presidente del Consiglio Regionale

Segretari

E' assente il Vice Presidente dr. Denis Verdini.

Presiede: Prof. Angelo Passaleva

Dirigente - Segretario dell'Ufficio di Presidenza: Dr. Giancarlo Tonerini

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTI:

- la legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modifiche;
- il decreto legislativo 11 maggio n.135 " Disposizione integrative della legge 31 dicembre 1996, n.675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281 "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica";
- il D.P.R. 28 luglio 1999, n.318 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1999, n.675;

CONSIDERATO che la legge citata sottopone le pubbliche amministrazioni ad uno speciale regime giuridico, finalizzato ad assicurare la tutela della riservatezza anche in relazione ai trattamenti che avvengono in ambito pubblico;

RITENUTO di adottare disposizioni organizzative idonee ad assicurare la corretta e uniforme applicazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della struttura regionale;

RITENUTO pertanto di emanare, ai sensi della L.R. 7 novembre 1994 n. 81 e dell'art. 3 del Regolamento Interno degli uffici del Consiglio Regionale del 14/7/98, una direttiva per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

PRECISATO:

- che le disposizioni contenute nella direttiva allegata alla presente deliberazione si applicano ai trattamenti di dati personali di competenza del Consiglio regionale;
- che le disposizioni concernenti le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali trattati con strumenti informatici, da adottare anche agli effetti dell'art. 15 L.675/96, saranno oggetto di separato provvedimento;
- che i trattamenti di dati di competenza consiliare sono disciplinati dal Consiglio regionale nell'ambito della propria autonomia funzionale e organizzativa;

A voti unanimi;

1. di approvare la Direttiva per l'attuazione della legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e

degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", allegata alla presente deliberazione quale

sua parte integrante e sostanziale;

2. il presente provvedimento - soggetto a pubblicità ai sensi dell'art.41 comma 1 lett.b della L.R. 9/95 - è

pubblicato per intero (unitamente all'allegato) sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi della

Legge regionale 18/96.

IL PRESIDENTE

IL COORDINATORE

F.to/Prof. Angelo Passaleva

F.to/Dr. Giancarlo Tonerini

Direttiva att. Legge 31.12.96 n. 675

DIRETTIVA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N.675 "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

1. Trattamento di dati personali.

La legge 31 dicembre 1996 n.675, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", definisce "**trattamento**" qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

La legge 675/96 definisce "titolare del trattamento di dati personali": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/1998 è stato individuato l'ente "**Regione Toscana - Consiglio Regionale**" quale titolare dei trattamenti di dati personali effettuati negli uffici del Consiglio regionale.

Il Coordinatore del Dipartimento del Consiglio regionale, in base alle normali attribuzioni sue proprie, ai sensi della L.R. 81/94, provvede all'adozione dei provvedimenti di applicazione della L. 675/96 nell'ambito della struttura diretta, con particolare riguardo alla nomina dei responsabili dei trattamenti e alla vigilanza sul rispetto della normativa.

Il coordinatore dispone controlli periodici, anche a campione e pone in essere ogni altra azione ritenuta necessaria a verificare il rispetto della normativa. Inoltre, sulla base delle relazioni annuali dei singoli responsabili, predispone e trasmette annualmente all'Ufficio di Presidenza una relazione di sintesi sullo stato di applicazione della normativa nel Dipartimento.

3. Responsabili del trattamento dei dati personali

Per "responsabile del trattamento dei dati personali" si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

In base alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/1998, i responsabili dei trattamenti di dati personali sono **nominati** dal Titolare (Regione Toscana/Consiglio regionale) **per il tramite del Coordinatore**, che vi provvede con proprio decreto, indicando analiticamente le funzioni ad essi assegnate.

Per ciascun trattamento deve essere preferibilmente individuato un unico responsabile in modo da evitare una eccessiva frammentazione di responsabilità.

Salvo particolari eccezioni, i responsabili dei trattamenti di dati personali devono essere individuati nei dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti, al fine di mantenere coerenza con le responsabilità derivanti dalla L.R. 81/94 e, dove possibile, con la responsabilità del procedimento amministrativo. La designazione deve comunque essere fatta esplicitamente.

La funzione di responsabile non può essere delegata, tranne - parzialmente - quando l'affidamento a soggetti esterni al Consiglio di un determinato servizio comporta come prestazione principale o accessoria un trattamento di dati.

In questa ipotesi ,il dirigente responsabile del trattamento, provvede a designare e nominare uno o più responsabili esterni per le fasi affidate all'esterno.

I relativi contratti di affidamento dei servizi devono stabilire in dettaglio le modalità di gestione del trattamento e le misure di sicurezza da adottare e devono recare la formale nomina a "responsabile" della ditta commissionaria o della persona fisica da questa indicata.

4. Incaricati del trattamento dei dati personali

Gli incaricati del trattamento dei dati personali sono, a norma della L.675/96, i soggetti che effettuano materialmente le operazioni di trattamento. Essi sono individuati formalmente dal responsabile, che fornisce loro istruzioni scritte per il trattamento dei dati, ed **operano sotto la sua diretta autorità**.

Nell'impartire le istruzioni, il responsabile deve "prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati" (art.9,comma1, D.Lgs. 318/99).

Gli incaricati devono effettuare i trattamenti dei dati attenendosi alle istruzioni ricevute e nel rispetto delle indicazioni relative alle norme di sicurezza..

Quando il trattamento dei dati è effettuato, per alcune fasi, da strutture organizzative regionali diverse da quella che fa capo al responsabile, l'individuazione degli incaricati avviene con nota del responsabile del trattamento dei dati, d'intesa con il dirigente della struttura coinvolta.

5. Funzioni dei Responsabili dei trattamenti dei dati.

I Responsabili devono provvedere al trattamento dei dati personali nel rispetto delle vigenti norme e delle ulteriori disposizioni impartite dal titolare.

In particolare devono:

- individuare formalmente, secondo quanto specificato al precedente punto 4., gli incaricati del trattamento dei dati, fornendo loro per iscritto istruzioni circa le modalità del trattamento nel rispetto della legge e di quanto stabilito dal titolare;
- adottare le misure per assicurare la qualità, le modalità di raccolta e di conservazione dei dati, secondo quanto disposto dall'art.9 della legge e al successivo punto 10 della presente direttiva, e vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite,
- adottare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto indicato al successivo punto 14 della presente direttiva,
- rispettare le misure di sicurezza per le banche dati informatizzate contenenti dati personali, di cui al punto
 della presente direttiva,
- 5. informare per iscritto o oralmente l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, anche attraverso formule prestampate degli elementi previsti dall'art. 10 della legge (all. n.2);

- 6- fornire all'interessato, su richiesta, le informazioni previste dall'art. 13.della Legge;
- 7- verificare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili (art.22) e dei dati giudiziari (art.24), se il trattamento stesso è autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Se il responsabile del trattamento, in sede di verifica, accerta che sono presenti le rilevanti finalità di interesse pubblico, previste dal d.lgs. 135/99 o da altra espressa disposizione di legge, ma manca un'espressa disposizione di legge che specifichi anche i tipi di dati e le operazioni eseguibili, deve provvedere:

a) a identificare i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite;

b) a comunicare tali informazioni al Coordinatore del Consiglio e al Responsabile dell' "Area per la fattibilità degli atti e l'elaborazione dei dati", ai fini degli adempimenti di cui all'art.5, comma 2, del decreto legislativo 135/99.

Nel caso in cui, invece, il responsabile accerti che le finalità del trattamento non sono tra quelle specificate dal d.lgs. 135/99, né previste da una espressa disposizione di legge, deve tempestivamente darne comunicazione al responsabile dell'Area per la fattibilità, ai fini della richiesta al Garante per il riconoscimento del rilevante interesse pubblico delle attività in oggetto;

- 8- comunicare tempestivamente all'Area per la fattibilità degli atti e l'elaborazione dei dati l'intenzione di avviare nuovi trattamenti di dati personali e/o le eventuali variazioni o cessazioni di quelli in atto, ai fini dell'istruttoria per gli adempimenti previsti dalla Legge;
- 9- comunicare, alla suddetta Area, in occasione dell'aggiornamento annuale dell'elenco dei trattamenti degli uffici del Consiglio, eventuali variazioni rispetto alle informazioni in esso contenute;
- 10- trasmettere annualmente al Coordinatore del Dipartimento una relazione sull'attività svolta.

6. Adempimenti di legge e rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali

Le notificazioni dei trattamenti effettuati nell'ambito del Consiglio e le eventuali ulteriori comunicazioni relative ad altri adempimenti di legge sono inoltrate al Garante per la protezione dei dati personali a firma del Coordinatore del Dipartimento del Consiglio regionale , come stabilito con deliberazione U.P. n. 24/98.

La relativa attività istruttoria è svolta dall'Area per la fattibilità degli atti e l'elaborazione dei dati, struttura preposta a coordinare l'attuazione della L. 675/96.

La stessa struttura cura i rapporti con l'ufficio del Garante per gli aspetti tecnico-operativi (richieste di chiarimenti, ecc.) e assicura supporto e consulenza agli uffici del Consiglio regionale per le problematiche connesse all'attuazione della legge 675/96 e delle disposizioni regionali.

7. Elenco regionale dei trattamenti di dati personali

I trattamenti di dati personali effettuati dagli uffici del Consiglio sono elencati in un apposito archivio.

Tale elenco contiene, per ciascun trattamento: l'indicazione del/dei responsabile/i, le finalità e modalità del trattamento, la eventuale normativa di riferimento, la natura dei dati trattati (comuni o sensibili), il luogo in cui sono custoditi, le categorie di interessati cui i dati si riferiscono, l'ambito di comunicazione o diffusione dei dati, le misure di sicurezza adottate, l'indicazione della banca dati cui il trattamento si riferisce, nonché le altre informazioni utili per l'istruttoria ai fini dell'eventuale notificazione /comunicazione al Garante.

La gestione dell'archivio è curata dall'Area per la fattibilità degli atti e l'elaborazione dei dati che provvede annualmente al suo completo aggiornamento.

8. Presupposti per il trattamento di dati personali

A. Dati personali comuni

Il trattamento di dati personali comuni da parte del Consiglio è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti(art.27 L.675/96).

Il suddetto trattamento è effettuato senza il consenso dell'interessato , che ha però il **diritto** di avere l'informativa di cui all'art.10 della Legge (v. successivo p. 11)

La comunicazione e la diffusione dei dati personali comuni, ad altri soggetti pubblici sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data comunicazione preventiva al Garante.

La comunicazione e la diffusione a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o regolamento.

La **diffusione** di dati personali comuni, contenuti in un atto amministrativo, soggetto a pubblicazione sul BURT, se non è prevista da una norma di legge o di regolamento, applicando le disposizioni regionali (LL.RR. 9/95 e 18/96) può avvenire nei seguenti modi:

- a) **se il provvedimento è qualificato riservato,** esso viene pubblicato per estremi(cod. .RE); vengono pubblicati sul BURT solo gli elementi di identificazione dell'atto, cioè il tipo di atto, l'organo che lo ha emanato, il numero, la data di adozione, e l'oggetto (la formulazione dell'oggetto non deve recare le generalità del destinatario);
- b) **se l'atto non è qualificato riservato**, la pubblicazione sul BURT avviene per estratto (solo la parte dispositiva dell'atto)..In questo caso i dati personali (codice fiscale, coordinate bancarie, conto corrente postale, compensi etc.....) vanno inseriti nella parte narrativa dell'atto.

Resta fermo il principio della "pertinenza" e "non eccedenza " dei dati personali da inserire nel provvedimento(cfr. successivo paragrafo 10)

Se, invece, **la diffusione è prevista da specifiche disposizioni di legge o di regolamento**, la struttura redigente può disporre la pubblicazione dell'atto sul BURT sia in forma integrale che per estratto.

B. Dati personali sensibili

La legge 675/96 definisce "dati sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il decreto legislativo n.135/99 recante "disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n.675, sul trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici" detta una disciplina-quadro agli uffici degli enti pubblici non economici, per il trattamento dei dati sensibili.

Modalità di trattamento

Il trattamento, da parte del Consiglio regionale, dei suddetti dati compreso la loro comunicazione ,è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, alcune delle quali sono espressamente individuate nel capo 2 del citato decreto. In mancanza di espressa disposizione legislativa che indichi la rilevante finalità di interesse pubblico, il Consiglio Regionale può richiedere al Garante nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle di

propria competenza, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art.5 ,comma 2 del decreto legislativo n.135/99.

Nel caso in cui , invece, nella legge di riferimento è specificata la finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati e le operazioni eseguibili, il Consiglio Regionale è tenuto a identificare e rendere pubblici , con delibera dell'Ufficio di Presidenza i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

L'identificazione dei dati e delle operazioni eseguibili deve essere effettuata dal responsabile del trattamento sulla base dei principi di cui agli articoli 1 e 4 del citato decreto i risultati di tale verifica devono essere comunicati al Coordinatore per la predisposizione degli atti necessari.

Dati trattati

Il Consiglio Regionale ,nell'ambito dei trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante, come specificato nei punti precedenti, può trattare i soli dati essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante trattamento di dati anonimi o di dati comuni .

Il Responsabile è obbligato a verificare periodicamente la congruità tra i dati trattati e gli adempimenti di sua competenza. I dati che a seguito delle verifiche risultassero eccedenti , non pertinenti, non necessari, non possono essere utilizzati ma solo tenuti in archivio per il tempo previsto dalla legge per gli archivi pubblici. Per i dati contenuti in elenchi , registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di mezzi automatizzati, ai sensi dell'art.3 del suddetto decreto, devono essere trattati con tecniche di cifrature o mediante l'utilizzo di codici identificativi o di altri sistemi ,che permettono di identificare gli interessati solo in casi di necessità. Con detto sistema si procede per il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale anche quando tali dati non sono contenuti in elenchi registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Inoltre essi devono essere conservati separatamente da ogni altro dato personale, trattato per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Non è consentita l'utilizzazione dei suddetti dati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

Operazioni eseguibili

Per il trattamento dei dati sensibili sono ammesse solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti

nell'attività di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti. Le operazioni di raffronto tra i dati sono effettuate con l'indicazione scritta dei motivi e se i dati utilizzati appartengono a titolari diversi le operazioni di raffronto sono ammesse solo se previste da espressa disposizione legislative.

L'art.8 del DPR 403/98 - in vigore dal 22 febbraio 1999 - ha stabilito che i certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Rilevanti finalità d'interesse pubblico

Il Decreto n.135/99 individua , al cap. 2, alcune rilevanti finalità d'interesse pubblico_per le quali è autorizzato ,ai sensi dell'art. 5 comma 2, il trattamento dei dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari di cui all'art. 24 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (all. n.1).

Consenso

Il trattamento dei dati sensibili da parte del Consiglio Regionale non necessita del consenso scritto dell'interessato quando tale trattamento è previsto da espressa disposizione di legge o è autorizzato sulla base delle disposizioni del D.lgs. 135/99 per le finalità di interesse pubblico individuate al capo 2.

Diffusione

La diffusione dei dati personali sensibili è ammessa solo se prevista da espressa disposizione di legge (art.4, d. lgs. 135/99)Pertanto , in mancanza di un'espressa disposizione normativa, non è consentita la diffusione tramite pubblicazione sul BURT degli atti amministrativi che contengono dati sensibili. Tali atti sono qualificati riservati e pubblicati solo per estremi (cod. RE)

La diffusione dei dati sensibili relativi allo stato di salute e alla vita sessuale è **vietata** e gli atti amministrativi che li contengono possono essere pubblicati per estremi(cod. RE); salvo il caso in cui la pubblicazione sul BURT sia necessaria "per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia" (art.23 L 675/96)

C. Dati giudiziari.

Sono definiti dati giudiziari ai sensi dell'art.24 L.675/96 quelli idonei a rivelare i provvedimenti che a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale devono essere iscritti nel casellario giudiziale.

Il trattamento dei suddetti dati, compresa la loro comunicazione e diffusione, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità d'interesse pubblico del trattamento , i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate: In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico , individuate nel capo 2 del decreto 135/99, i soggetti pubblici devono identificare e rendere pubblici , (con le stesse modalità già riportate al precedente punto B), anche i tipi di dati e le operazioni oggetto del trattamento concernenti dati giudiziari (art15 d. lgs. 281/99).

Per la diffusione dei dati in questione, tramite BURT, valgono le stesse indicazioni date in precedenza.

D. Dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica

Il decreto legislativo 281/99 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica.

Il trattamento di dati personali per le suddette finalità, seguono, in generale, i criteri per il trattamento dei dati personali , sopra riportati. In particolare secondo quanto disposto dall'art.3 1 del d.lgs. 281, il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica, è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi. Anche in caso di cessazione del trattamento originario, i dati in oggetto possono essere conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge , ai regolamenti alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta, sottoscritti ai sensi dell'art. 31 della 1. 675/96 (art. 6 D.Lgs. 281/99).

Il trattamento è soggetto a notificazione al Garante, in forma semplificata (L675/99, art 7, comma 5bis,lettera c-bis) così integrata dal D. Lgs 281/99);

L'interessato deve essere informato nei modi di cui all'art.10 della L 675/96;

I dati personali trattati per detti scopi non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.;

I dati personali raccolti per gli scopi in questione non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendono non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati(art.12 D.lgs. 281/99);

Entro il 1 aprile del 2000, il Garante promuoverà la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica per i

soggetti pubblici e privati ,in cui saranno stabilite regole che costituiranno condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art.6 d.lgs.281/99);

I Responsabili del trattamento dei dati personali dovranno rispettare le disposizioni contenute in tali codici e impartire specifiche istruzioni al riguardo, al personale incaricato.

9. Trattamento per fini statistici nell'ambito del Programma Statistico Regionale

L'art.11 del D.Lgs 281/99 prevede che i soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema Statistico Nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal decreto legislativo 322/89, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi. Per il Consiglio Regionale la fattispecie di cui sopra si concretizza nei trattamenti effettuati per fini statistici dalle strutture regionali, limitatamente alle attività previste dal **Programma Statistico Regionale**. I trattamenti di dati personali previsti dal detto Programma non sono soggetti a notificazione al Garante. Ogni altro trattamento per scopi statistici, non contemplato dal Programma Statistico Regionale, è soggetto all'obbligo di notificazione (semplificata) al Garante (art. 2 D.Lgs 281).

I dati personali raccolti per uno specifico scopo statistico o per altri scopi, possono essere trattati dai soggetti sopra indicati per altri scopi statistici di interesse pubblico, se ciò è previsto dal D.lgs281,dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. Gli ulteriori scopi statistici devono essere chiaramente determinati e di limitata durata.

I dati personali devono essere resi anonimi dopo al raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

Per "dati identificativi" si intendono i dati personali che consentono l'identificazione diretta dell'interessato.

Per quanto riguarda l' "identificabilità" dell'interessato si deve far riferimento all'insieme dei mezzi che possono essere "ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico" (art. 10,D.Lgs. 281/99).

Anche questo aspetto sarà oggetto di individuazione nell'ambito dei citati codici di deontologia e buona condotta.

I dati identificativi, qualora possono essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base a un atto motivato per iscritto, risulti impossibile i ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.

I dati personali per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

I dati identificativi, qualora possono essere conservati, sono abbinati ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

Le disposizioni relativi al segreto statistico e alla riservatezza dei dati personali non si applicano ai dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.(art. 12 D.Lgs281/99)

10. Criteri per il trattamento dei dati personali

a) Dati personali comuni

L'art.9 della L.675/96 stabilisce le modalità di raccolta e i requisiti dei dati personali.

I dati devono essere:

- 1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- 2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- 3. esatti, e, se necessario, aggiornati;
- 4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati:
- 5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Fra i criteri suddetti assumono particolare rilevanza quelli della <u>pertinenza</u> e della <u>non eccedenza</u> delle informazioni rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati

Ogni responsabile del trattamento di dati personali deve dunque verificare la sussistenza di tali requisiti con riferimento alle diverse fasi del trattamento, .rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.

b) Dati particolari(artt. 22, 24 L675/96)

L'osservanza delle modalità di raccolta e di trattamento sopra indicate, dovuta per tutti i dati trattati, assume particolare rilevanza per il trattamento dei dati personali sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari. Si rimanda al punto 8 lett. B).

11. Informativa agli interessati

Al momento della raccolta dei dati l'interessato deve essere informato, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96, circa:

- 1. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati;
- 2. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- 3. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- 4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- 5. i diritti di cui all'art.13 della L. 675/96;
- 6. il titolare e il responsabile del trattamento dei dati

L' informativa può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati.

Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora si prevista la loro comunicazione , non oltre la prima comunicazione.

Questa disposizione non si applica nel caso in cui:

- a) i dati siano trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria:
- b) a giudizio del Garante, l'informativa risulti impossibile o comunque comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato, rispetto al diritto tutelato.

L'informativa deve essere redatta sulla base dello schema-tipo allegato alla presente direttiva.

12. Rapporti fra la normativa sulla privacy (L. 675/96) e il diritto di accesso (L. 241/90)

Secondo quanto disposto dall'art.43, comma 2, della L.675/96, la normativa sul trattamento dei dati personali fa esplicitamente salve le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

In caso di dubbio prevale, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza e dal Garante, il diritto di accesso.

Per il Consiglio regionale, oltre alla L. 241/90, deve farsi riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- L.R. 9/1995 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti";
- L.R.18/1996 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti";
- Regolamento Interno del Consiglio regionale della Toscana del 30/3/73 e successive modifiche;
- Regolamento Interno del Consiglio regionale della Toscana del 9/11/94 : 2Diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi del Consiglio Regionale".

Sulla base delle disposizioni sopracitate sono definiti "riservati" per motivi di tutela della riservatezza dei terzi, quegli atti che rientrano nelle fattispecie enucleate dalla LR 9/95, (è da notare che alcune categorie di dati non ritenuti "sensibili" dalla L.675/96 sono invece da considerare "riservati" in base alla L.R. 9/95, essendo quest'ultimo un concetto più ampio).

Tutti gli atti che contengono dati sensibili rientrano comunque tra gli atti riservati e sono in ogni caso esclusi da pubblicità in assenza di diversa, specifica disposizione legislativa. Il diritto di accesso a questi atti da parte dei soggetti legittimati è limitato alla sola visione, con esclusione del rilascio di copie.

13. Diritto di accesso dei consiglieri regionali.

I consiglieri regionali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici che siano utili all'espletamento del proprio mandato.

La concreta individuazione da parte degli uffici delle notizie e delle informazioni che possono essere comunicate deve quindi tenere conto di tutto ciò che può essere funzionale allo svolgimento del mandato stesso, e quindi consentire ai consiglieri di valutare con piena cognizione di causa l'operato dell'Amministrazione, di esprimere un voto consapevole sulle questioni sottoposte all'organo consiliare e di promuovere le iniziative di competenza.

In ogni caso, i dati acquisiti dai consiglieri devono essere utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti il mandato.

14. Misure di sicurezza

Il D. lgs. 318/99 obbliga i titolari di trattamenti dati personali a conformare, entro il 29 marzo 2000, i propri archivi informatici e cartacei alle misure minime di sicurezza, in esso definiti, a norma dell'art.15 della L 675/96.

Per "misure minime" si intende il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel suddetto Regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'art.15 della 1.675/96.

Fino al decorso del suddetto termine (marzo 2000) i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Regolamento governativo sopra citato "prevede e impone una serie di adempimenti tecnici e organizzativi a secondo del sistema adottato per l'elaborazione dei dati personali e a secondo del tipo di dati, con particolare riguardo per i dati sensibili (artt.22,24 L675/96):

A) Banche dati informatizzate

Se il trattamento dei dati personali, trattati per fini diversi da quelli di cui all'art.3 1.675/99 (trattamento per fini esclusivamente personali), è effettuato **mediante elaboratori non accessibili** da altri elaboratori o terminali deve essere prevista, prima dell'inizio del trattamento, una parola chiave per l'accesso ai dati. Tale parola chiave deve essere fornita agli incaricati del trattamento, i quali devono (se possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore) poterla sostituire autonomamente, previa comunicazione al soggetto preposto alla custodia delle parole chiave.

Quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia devono essere individuati per iscritto.

Se il trattamento dei dati è effettuato **mediante elaboratori accessibili in rete**, oltre all'obbligo della password, previsto dal punto precedente, a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale, e non attribuibile a nessun altro, per l'utilizzazione dell'elaboratore.

Il codice identificativo deve poter essere disattivato quando la persona non ha più titolo per accedere ai dati. La disattivazione automatica scatta anche per il mancato utilizzo del codice per oltre sei mesi.

Gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale. (art. 615-quinquies del codice penale).

Accesso ai dati particolari

Per il trattamento di dati sensibili o attinenti ai dati giudiziari, l'accesso ai dati è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate dal Responsabile agli incaricati del trattamento o della manutenzione, singolarmente o per gruppi di lavoro.

Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, il Responsabile deve verificare la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.

L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.

Nel caso di trattamenti di dati sensibili o di dati giudiziari effettuato mediante elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico, deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un **documento programmatico per la sicurezza dei dati**, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 318/99.

B) Banche dati cartacee (art. 9, DPR 318/99)

Ciascun Responsabile, nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni per il trattamento, deve prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati.

Gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

Nel caso di **trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari**, oltre a quanto previsto al punto precedente, gli atti e i documenti contenenti i dati, se affidati agli incaricati del trattamento, sono conservati fino alla restituzione in contenitori muniti di serratura.

L'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali sensibili o attinenti a dati giudiziari devono essere conservati e custoditi con le modalità sopra specificate. (art. 10, DPR 318/99)

15. Documento per la sicurezza informatica

Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza degli archivi dei dati personali, gestiti con strumenti informatici.

ALLEGATO N. 1

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999, n.135

Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.

	/	
((omissis)

Capo II

Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico

Art. 6 (Stato civile, anagrafi e liste elettorali)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché delle liste elettorali.

Art. 7 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato.
- 2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti di dati effettuati in esecuzione della convenzione di cui alla legge 23 marzo 1998, n. 93, o dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, ovvero previsti dalla lettera e) del medesimo articolo.
- 3. Per le finalità di cui al comma 1 è, in particolare, ammesso il trattamento dei dati strettamente necessari:
- a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari, nonché alla tenuta di registri;
- b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione degli obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
- c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

Art. 8 (Esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
- 3. I trattamenti dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
- a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
- b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica della relativa regolarità;
- c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
- d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni d'inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
- e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
- 4. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati per le finalità di cui al comma 1, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
- 5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono consentiti:
- a) il trattamento di dati contenuti in verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

- b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo.
- 6. I dati trattati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti anche per via telematica. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati che non risultino strettamente necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 9 (Rapporti di lavoro)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
- 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di:
- a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- b) garantire le pari opportunità;
- c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni:
- d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
- e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
- f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche per via telematica, agli istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
- g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
- h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
- i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
- j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
- k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
- I) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
- m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati consequiti.
- 3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità, individuate secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli interessati sono edotti delle modalità di tale trattamento, anche attraverso l'informativa di cui all'articolo 10 della legge.
- 4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

Art. 10 (Materia tributaria e doganale)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si considerano, inoltre, di rilevante interesse pubblico le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi ed all'adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonché al controllo ed all'esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote

d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 11 (Attività di controllo e ispettive)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.
- 2. Nell'esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare trattamenti dei dati legittimamente trattati presso i soggetti controllati.
- 3. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano altresì di rilevante interesse pubblico le attività di accertamento, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, con riferimento a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.

Art. 12 (Istruzione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività di istruzione e di formazione, in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 13 (Benefici economici e abilitazioni)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
- 2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli necessari relativi a:
- a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
- b) all'elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e antiracket;
- c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
- d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
- e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
- f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
- g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria.
- 4. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente alle attività medesime.

Art. 14 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per quanto di propria competenza, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onere e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Art. 15 (Volontariato e obiezione di coscienza)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta dei registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
- 2. Si considerano parimenti di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Art. 16 (Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati:
- a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

- b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della libertà personale;
- c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
- 2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato.

Art. 17 (Tutela della salute)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attività rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel rispetto dell'articolo 23, comma 1, della legge:
- a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché l'assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
- b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria;
- c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- d) le attività certificatorie;
- e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della profilassi internazionale;
- f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
- g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107:
- h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
- 2. L'identificazione dell'interessato è riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di dati è consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati di volta in volta trattati.
- 3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:
- a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale;
- b) le modalità di applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
- c) modalità semplificate per l'informativa agli interessati per la prestazione del loro consenso.
- 4. Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati.
- 5. Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della sanità, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 18 (Interruzione volontaria della gravidanza)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai trattamenti svolti per:
- a) la gestione dei consultori familiari;
- b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza.

Art. 19 (Tossicodipendenze)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare quelli svolti al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza sociosanitaria ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi previsti dalle leggi e di applicare le misure amministrative previste.

Art. 20 (Portatori di handicap)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
- 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine di:
- a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
- b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata;
- c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
- d) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
- e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

Art. 21 (Rapporti con enti di culto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati strettamente necessari allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Art. 22 (Statistica)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 23 (Ricerca storica e archivi)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati a fini storici, di studio, di ricerca e di documentazione, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni.

ALLEGATO N.2

Informativa ex art. 10 legge 675/96

(Da inserire in fondo al modello di raccolta dati o da consegnare separatamente)